

STATUTO DELLA

"FONDAZIONE OPERA PIA SANT'ANTONIO ETS"

ARTICOLO 1. – Costituzione

È costituita una Fondazione denominata

"FONDAZIONE OPERA PIA SANT'ANTONIO ETS",

siglabile ove consentito

"FONDAZIONE SANT'ANTONIO ETS".

Le finalità dell'Ente si esplicano sull'intero territorio nazionale.

L'utilizzo dell'acronimo ETS è subordinato all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

ARTICOLO 2. – Sede

La Fondazione ha sede in Asti, Via Testa n. 12.

Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti sul territorio nazionale.

La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune non comporta modifica statutaria ed è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con le maggioranze di cui all'articolo 13 del presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, altresì, istituire sedi operative con propria delibera senza che ciò implichi mutamento dello Statuto.

ARTICOLO 3. – Scopi

La Fondazione non ha fine di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante la costituzione di un patrimonio finalizzato in via principale allo svolgimento delle seguenti attività:

- fornire la necessaria accoglienza ed assistenza, in particolar modo abitativa, a famiglie e/o singole persone, con specifica attenzione per le donne sole che si trovino in situazione di difficoltà;

- promuovere la formazione morale, religiosa, culturale e sociale dei giovani attraverso iniziative a carattere educativo e ricreativo.

L'Ente opera nel segmento della seguente attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del D.lgs. 117/2017 (in seguito anche CTS), e precisamente:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni [ai sensi dell'Art. 5, comma 1, lettera a), del D.lgs. 117/2017];

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa [ai sensi dell'Art. 5, comma 1, lettera d), del D.lgs. 117/2017];

- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi [ai sensi dell'Art. 5, comma 1, lettera q), del D.lgs. 117/2017];

- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti [ai sensi dell'Art. 5, comma 1, lettera r), del D.lgs. 117/2017];

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'Art. 5 del D.lgs. 117/2017 [ai sensi dell'Art. 5, comma 1, lettera u), del D.lgs. 117/2017];

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata [ai sensi dell'Art. 5, comma 1, lettera v), del D.lgs. 117/2017].

ARTICOLO 4. – Attività diverse e di raccolta fondi

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Ente potrà tra l'altro:

- svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore, nei limiti e alle condizioni previste dalla legislazione vigente in materia di Enti di Terzo Settore, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite;
- svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo;
- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi dell'Ente;
- amministrare e gestire i beni dei quali sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti o detenuti;
- stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
- partecipare ad Associazioni, Enti ed Istituzioni, pubbliche e private, le cui attività non siano in contrasto con gli scopi dell'Ente; potrà altresì, ove lo ritenga opportuno, concorrere alla costituzione degli organismi anzidetti e alla costituzione di altri soggetti giuridici il cui scopo sia direttamente o indirettamente connesso agli scopi istituzionali dell'Ente.

ARTICOLO 5. – Vigilanza.

Dal momento della sua iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore la Fondazione sarà sottoposta alla vigilanza disposta dalla relativa disciplina.

ARTICOLO 6. – Patrimonio

Il patrimonio dell'Ente è costituito:

- dal Fondo di dotazione iniziale indisponibile;
- dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi;
- dai beni mobili ed immobili espressamente destinati a patrimonio che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo all'Ente, compresi quelli dallo stesso Ente acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dalle rendite non utilizzate che, con delibera del consiglio di Amministrazione, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 7. – Fondo di gestione

Il Fondo di gestione dell'Ente è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal Patrimonio e dalle attività dell'Ente medesimo;
- da eventuali donazioni, elargizioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate all'incremento del Patrimonio;

- da eventuali altri contributi erogati dallo Stato, da Enti con finalità erogative, da Enti Territoriali o da altri Enti, pubblici e/o privati, nazionali e/o internazionali;
- da eventuali contributi;
- da entrate derivanti da iniziative di sensibilizzazione, raccolta fondi e altre similari;
- dai proventi e ricavi delle attività secondarie e strumentali.

Il Fondo di gestione dell'Ente ha lo scopo di permettere il funzionamento della Fondazione stessa.

ARTICOLO 8. – Esercizio finanziario

L'attività dell'Ente sarà organizzata sulla base di programmi annuali e, laddove il Consiglio di Amministrazione lo ritenga utile, pluriennali.

L'esercizio finanziario ha inizio con l'uno (1) gennaio e termina il trentuno (31) dicembre di ciascun anno. Entro tale termine il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione ed entro il trenta (30) aprile successivo il bilancio di esercizio, formato da stato patrimoniale, rendiconto e relazione di missione.

Qualora per l'Ente sussistano le condizioni previste dalla Legge, o nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione lo decida, il Bilancio Sociale viene redatto secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il trenta (30) aprile successivo.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 9. Fondatore

La fondazione deve le sue origini all'iniziativa di Don Secondo Gay, che nel 1897 istituì (presso la Parrocchia di "San Silvestro" di Asti) la "Pia Opera del Pane di S. Antonio", con lo scopo di soccorrere le famiglie povere della Città attraverso le offerte che i devoti avrebbero depositato in una cassetta posta sotto la statua di Sant'Antonio nella Chiesa Parrocchiale (di "San Silvestro" di Asti). Nel 1899 l'Ente venne approvato (*rectius*, riconosciuto) dal Vescovo di Asti col nome di "Opera Pia degli Ospizi di Sant'Antonio", con lo scopo di acquistare immobili per fornire alloggio alle famiglie povere; successivamente l'"Opera di S. Antonio in Asti" - già Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.) giuridicamente riconosciuta a norma delle Leggi 17 luglio 1890 n. 6972 e 18 luglio 1904 n. 390 (e dei regolamenti approvati con Regi Decreti 5 febbraio 1890 n. 99 1° gennaio 1905 n. 12) – fu eretta in Ente morale munita di amministrazione autonoma con Regio Decreto del 2 agosto 1917.

Lo stesso Ente, una volta perduto il carattere di Istituzione Pubblica (I.P.A.B.) e assunta la natura di persona giuridica di diritto privato, sarà poi iscritto nell'Anagrafe delle O.N.L.U.S. (settore "01 assistenza sociale e socio-sanitaria") sotto la denominazione "OPERA PIA S.ANTONIO" e, infine, iscritto in data 10 gennaio 2002 al n.102 del "Registro regionale delle persone giuridiche private" della Regione Piemonte sotto la forma della fondazione con la denominazione "FONDAZIONE OPERA PIA SANT'ANTONIO – O.N.L.U.S.".

ARTICOLO 10. Comitato Culturale di indirizzo

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Culturale di indirizzo tra persone di comprovata esperienza e competenza, stabilendone, anche in apposito regolamento, durata in carica, eventuali emolumenti e funzioni.

ARTICOLO 11. Organi dell'Ente

Sono organi dell'Ente:

- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente

- l'Organo di controllo.....
- l'eventuale Organo di Revisione.....

ARTICOLO 12. – Consiglio di Amministrazione.....

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da numero 7 (sette) membri, così nominati:.....

- un membro nominato dalla Parrocchia di San Silvestro di Asti;.....
- un membro nominato dal "Rappresentante dei benefattori sostenitori";.....
- due membri nominati dal Vescovo della Diocesi di Asti;.....
- due membri nominati dal Comune di Asti;.....
- un membro nominato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Asti.

Tra di essi, i membri del Consiglio di Amministrazione nominano, con decisione sempre presa a maggioranza assoluta, il Presidente e, nel caso lo ritengano utile, il Vice Presidente.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

I componenti del Consiglio di Amministrazione devono:.....

- a) non trovarsi in situazioni di decadenza o ineleggibilità ex art. 2382 c.c.; non essere sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza, non aver riportato condanne penali passate in giudicato, non aver riportato sentenze di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., salvi gli effetti della riabilitazione;.....
- b) provvedere a mantenere correttamente i rapporti con il RUNTS trasmettendo annualmente la documentazione richiesta e aggiornando le informazioni ai sensi dell'art. 48 commi 1, 2 e 3, del CTS.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel RUNTS, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale e le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio di Amministrazione provvede a sostituirli entro trenta (30) giorni, tenuto dei criteri di designazione indicati al primo comma del presente articolo.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere in ogni momento revocati dal Consiglio di Amministrazione nelle forme di Legge.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

È possibile attribuire ai membri del Consiglio di Amministrazione un gettone di presenza, di entità tale da non configurare neanche indirettamente distribuzione di utili, e i rimborsi spese relativi allo svolgimento del proprio incarico, che dovranno essere opportunamente giustificati.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione provvede a:.....

- approvare il bilancio di esercizio, formato da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione, la cui redazione è obbligatoria, entro quattro mesi dalla data di chiusura dell'esercizio sociale;.....
- nel medesimo termine previsto per il bilancio di esercizio, qualora per l'Ente sussistano le condizioni previste dall'articolo 14 del D. Lgs. n. 117/2017, o laddove

ciò sia ritenuto utile, approvare il Bilancio Sociale redatto secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all'acquisto e l'alienazione di beni immobili;

- amministrare e gestire i beni di cui l'Ente è proprietario;

- nominare i membri del Comitato Culturale di Indirizzo fissandone il numero dei componenti e le funzioni;

- predisporre il programma annuale o pluriennale di attività;

- approvare i regolamenti necessari al regolare funzionamento dell'Ente;

- svolgere tutti gli ulteriori compiti allo stesso attribuiti dal presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può approvare un apposito regolamento interno che precisi profili gestionali e organizzativi dell'attività dell'ente, se necessario dettagliando le formalità tecniche per la composizione e ricomposizione dell'organo amministrativo, in piena osservanza delle disposizioni di legge e statuto.

Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri a singoli Consiglieri tra i quali il Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione può rilasciare procure anche a soggetti terzi secondo quanto stabilito da legge.

ARTICOLO 13. – Convocazione e quorum

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno metà dei suoi membri, con lettera raccomandata, anche a mano, spedita o consegnata con almeno otto giorni di preavviso, ovvero tramite posta elettronica o fax nel caso in cui il destinatario abbia indicato i relativi dati e dichiarato di ritenere valide tali modalità di comunicazione, ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma, posta elettronica o telefax inviato con tre giorni di preavviso.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Esso delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Presidente in apertura di seduta individua, anche tra persone non facenti parte del Consiglio, un Segretario.

Sotto fatti salvi i quorum qualificati richiesti da norma imperativa inderogabile.

Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste da Legge.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione o video-comunicazione, sempreché siano rispettati i principi di correttezza e buona fede e di parità di trattamento degli intervenuti e comunque in conformità alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che il Presidente possa esattamente ed efficacemente accertare l'identità e la legittimazione di tutti gli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) che sia assicurata la contestualità temporale della partecipazione di tutti gli intervenuti con diritto di voto;

d) che il Presidente e il verbalizzante siano presenti nello stesso luogo;

e) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare su un piano di parità alla discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione e alla votazione degli argomenti dell'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere

documenti;
f) che, salvo il caso di riunione "totalitaria", siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati, nei quali gli aventi diritto potranno intervenire.
In caso di contestazione, potrà essere utilizzata quale prova della presenza dei consiglieri e di chiunque altro abbia titolo per partecipare, dell'andamento della riunione e delle deliberazioni, la registrazione audio o audio-video della conferenza.
Chi esprime il voto mediante mezzi di telecomunicazione o video-comunicazione si considera intervenuto in assemblea.

ARTICOLO 14. – Presidente

Il Presidente dell'Ente è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione. Egli ha la legale rappresentanza dell'Ente di fronte a terzi ed agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.
Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale dell'Ente; può delegare singoli compiti al Vice Presidente, se nominato, il quale, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne svolge le funzioni. In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti e Istituzioni, Pubbliche e Private ed altri Organismi nazionali e internazionali, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
Egli, inoltre, sottopone al Consiglio di Amministrazione le linee generali di programma e le specifiche iniziative che rientrano negli scopi dell'Ente.

ARTICOLO 15. – Organo Controllo e revisione

Il Consiglio di Amministrazione con decisione presa a maggioranza semplice nomina, ai sensi dell'art. 30 del CTS, un Organo di controllo, che può essere in forma collegiale o monocratica. Se è collegiale, l'Organo di controllo è composto da 3 (tre) membri effettivi; la designazione del Presidente spetta al Consiglio di Amministrazione che provvede sempre con decisione presa a maggioranza semplice.
I componenti restano in carica per 4 (quattro) esercizi, fino all'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio successivo alla nomina, e possono essere riconfermati.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 c.c., devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, c.c.
Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di revisione. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del CTS l'Ente deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione. La revisione legale dei conti può essere

attribuita all'Organo di controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito Registro ministeriale. Diversamente la revisione viene affidata ad un Organo di revisione, collegiale o monocratico, la cui nomina segue le modalità di cui al precedente comma 1.

L'Organo di controllo assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni.

Il Consiglio di Amministrazione determina l'emolumento annuo dei membri dell'Organo di Controllo al momento della loro nomina, per l'intero periodo di durata nella carica, ai sensi dell'art. 8 comma 3, lett. a), del CTS, e in ogni caso nei limiti di legge e secondo quanto sopra indicato all'art. 12.

L'Ente, nei casi previsti dall'art. 14, comma 2, del CTS, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti del Consiglio di Amministratori, degli Organi di controllo e/o revisione nonché ai dirigenti.

ARTICOLO 16. – Scioglimento

In caso di scioglimento dell'Ente per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio Amministrazione, ad altri Enti di Terzo Settore aventi finalità analoghe, previo parere positivo del competente ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e comunque nella piena osservanza della legislazione pro tempore vigente.

Lo scioglimento è deliberato con il voto favorevole della totalità dei membri del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 17. – Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile, della legge numero 106/2016 e del D. Lgs. n. 117/2017 e le norme di legge vigenti in materia.

In originale firmato:

- Anna Paola FEA

- Maurizio CAVANNA Notaio.